



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

ID: 975383

FASCICOLO N. 2022/06 09/000019

ORDINANZA N. 1 Del 02/08/2022

OGGETTO: ORDINANZA TAGLIO RAMI ED ALBERI E SPOSTAMENTO DI MATERIALI COMBUSTIBILI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti:

- gli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1980, n. 753 (DPR 753/80) avente per oggetto “*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*”;
- l’art. 16, comma 2 Legge 689/81 e successive modificazioni;
- l’art. 1.6 del “Regolamento verde pubblico e privato”, allegato E del Regolamento Urbanistico Edilizio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Bagnacavallo n. 35 del 17/05/2012;

Premesso che con nota in data 05/07/2022 prot RFI-DOI.DOIT.BO.UTR\A0011\P\2022\0000104, acquisita agli atti con prot. 8198 del 28/06/2022 è pervenuta da Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (RFI), a mezzo pec, comunicazione in merito alla applicazione del DPR 753/1980 “Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle Ferrovie” artt. 38, 52, 55, 56 e 63 con espressa richiesta di emanare “Ordinanza” afferente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, potenzialmente interferenti con la sede ferroviaria, provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, ai fini di prevenire l’innesco e la propagazione degli incendi, e ulteriore nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna del 06/07/2022 prot. 0048264, acquisita agli atti con prot. 8605 del 07/07/2022, a mezzo pec, comunicazione in merito alla applicazione del DPR 753/1980 “Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle Ferrovie” artt. 38, 52, 55, 56 e 63 allo scopo di garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario, tramite rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza per piante e/o depositi di materiale combustibile;

Considerate:

- La determinazione della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna n. 2250 del 29-06-2022 “Disposizione attivazione fase preallarme e dichiarazione stato di grave pericolosità per rischio incendi boschivi su tutto il Territorio regionale dal 2 luglio 2022 al 28 agosto 2022 compresi”;
- la precedente Ordinanza n. 1 del 29/11/2018;
- la necessità di interventi volti a superare eventuali situazioni di grave incuria e degrado del territorio che hanno determinato i gravi effetti lamentati da RFI;
- che la manutenzione delle aree di cui sopra ed in particolare la regolare verifica delle condizioni del patrimonio arboreo ed arbustivo è il metodo più facilmente applicabile ed efficace per scongiurare eventi lesivi della pubblica incolumità e causa di interruzione di pubblico servizio;

Ritenuto:

- di richiamare le prescrizioni contenute negli articoli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del sopracitato DPR 753/80:

<<....

- **art. 38:**

“Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.”;

- **art. 52:**

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

- **Art.55:**

“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;

- **Art.56:**

“ Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti sommi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.”;

- **Art.63:**

“I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 a 51 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 (20).

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000.

Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.”;

...>>

- di adottare i relativi provvedimenti per scongiurare situazioni di pericolo e per garantire la circolazione dei treni;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di , ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare, se presenti, i fattori di pericolo per la caduta di rami o alberi o per l'innesco e la propagazione degli incendi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980, nell'immediatezza e comunque non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Bagnacavallo al fine di scongiurare situazioni di pericolo e per garantire la regolare circolazione dei treni.

In particolare obbliga ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti alla linee ferroviarie, di tenerli sgombri fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, etc) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, di un'apposita “barriera taglia fuoco, costituita da una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

DISPONE

1. la pubblicizzazione del presente provvedimento da effettuarsi tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Bagnacavallo, di dare ulteriore e più ampia notizia del contenuto della stessa sulla stampa locale e tramite pubblica affissione, incaricando per tali azioni e finalità il Servizio URP / Comunicazione;
2. la trasmissione della presente a:

- Prefettura Ravenna;
- Rete Ferroviaria Italiana. - Direzione produzione – Direzione Territoriale di Bologna, Via Matteotti 5, Bologna;
- Comando di P.M. dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- Servizio ‘Coordinamento Servizi Tecnici’ dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- Associazioni di categoria interessate;

AVVERTE

1. che, qualora i proprietari dei terreni sopra indicati rilevino la necessità di effettuare interventi sul patrimonio arboreo e/o arbustivo, gli stessi dovranno procedere presentando comunicazione ai sensi del citato art. 1.4 del “Regolamento verde pubblico e privato”, Allegato E del Regolamento Urbanistico Edilizio dell’Unione della Bassa Romagna, presso l’ufficio protocollo attestante che le opere previste siano quelle strettamente necessarie per ottemperare al presente provvedimento;
2. che chiunque violi le presenti disposizioni non effettuando i controlli e gli interventi finalizzati ad eliminare ogni fonte di pericolo per la circolazione dei treni sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dei citati art. 38 e 63 del DDPR 753/80, fatti salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
3. che qualora i proprietari, successivamente all’erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano ad effettuare i necessari interventi, si procederà all’esecuzione d’ufficio delle opere ordinate, con spese a carico dei soggetti interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
4. che la Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso di violazioni della stessa potranno procedere alla stesura del verbale di inadempienza all’ordinanza;

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la (Legge 6.12.1971 n.1034 e ss.mm.ii.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199).

Bagnacavallo, 02/08/2022

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Luigi Cipriani